

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO”
SOTTOMISURA 6.2 PIANO SOCIALE DI ZONA 2017

INDICE

Art 1 – Definizione ed interventi.

Art 2 – Requisiti per l'accesso.

Art 3 – Condizioni oggettive e soggettive per l'accesso.

Art 4 – Titoli di favore per l'accesso.

Art 5 – Verifica dei requisiti, delle condizioni e dei titoli preferenziali.

Art 6 – Documento d'impegno.

Art 7 – Revoca della concessione del servizio.

Art 8 – Cessazioni e rinunce.

Art 9 – Interventi di urgenza vitale.

Art. 10 – Casi particolari.

Art 1 – Definizione ed interventi.

Il progetto del “Contrasto al disagio abitativo” di cui alla sottomisura 6.2 del Piano sociale di Zona 2017 è istituito per dare risposta a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, al fine di prevenire e/o risolvere situazioni di emarginazione e/o segregazione sociale di individui o disgregazioni di nuclei familiari costituiti.

Gli interventi, che devono essere comunque volti alla soluzione concreta del disagio abitativo, possono prevedere:

- A. Messa a disposizione di alloggi detenuti dal Comune di residenza in ambito distrettuale a qualunque titolo.
- B. Aiuto totale o parziale nel pagamento del canone di locazione finalizzato alla sospensione dello sfratto e/o ad evitare lo stesso, dietro apposito documento d’impegno tra locatore e conduttore ed apposita delega di riscossione.
- C. Nel caso di sfratto divenuto esecutivo, (non per inattività del conduttore), sostegno economico totale o parziale per il reperimento di un nuovo alloggio temporaneo adeguato al nucleo familiare.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, articolate in condizioni oggettive e soggettive, titoli di favore, modalità di verifica dei requisiti, delle condizioni e dei titoli preferenziali, revoche, cessazioni, rinunce e modalità di soluzione in caso di interventi di vitale urgenza.

Art 2 – Requisiti per l’accesso.

Gli istanti, al momento della domanda debbono possedere i seguenti requisiti debitamente supportati da idonea documentazione:

- A. Avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT/1 da almeno 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- B. Non essere titolari essi stessi né gli altri componenti del nucleo familiare della titolarità di diritti di proprietà, usufrutto e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- C. Avere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. non superiore ed Euro 6.000,00 oltre al quale dovranno essere dichiarati separatamente dal richiedente anche gli altri emolumenti non ricompresi e non conteggiati nell’I.S.E.E.;
- D. Titolarità di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato: sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9.
- E. Non avere ottenuto, nell’anno di competenza, l’attribuzione di sostegni alla locazione erogati da Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Onlus o altri organismi.

Art 3 – Condizioni oggettive e soggettive per l’accesso.

Per accedere al servizio gli utenti debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- A. Costituire nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, debitamente segnalati dai Servizi Sociali territorialmente competenti;

- B. Essere destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto cui verrà data precedenza all'ordine cronologico della data fissata per l'esecuzione ed il rilascio dell'immobile;
- C. Essere residenti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emanata per pubblica calamità e/o inagibilità sopravvenuta per qualsivoglia motivo;
- D. Giovani coppie: sono considerate tali le coppie in cui coniugi o conviventi con prole reciprocamente riconosciuta non abbiano superato il trentesimo anno di età, con figli minori a carico, che abbiano contratto matrimonio da non più di un anno antecedente alla data di presentazione della domanda;
- E. Nuclei familiari che versino in condizioni di grave disagio abitativo, quale:
 - Coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio che risulti sovraffollato per esecuzione di uno sfratto o per costituzione di nuovo nucleo familiare da meno di un anno per le giovani coppie;
 - Anti igienicità dell'alloggio attestata dai Sanitari della ASL territorialmente competente o dai Vigili di Polizia Locale o da altro Ufficio o Funzionario di Struttura pubblica.

Art 4 – Titoli di favore per l'accesso.

Sono considerati titoli preferenziali per la concessione del servizio, le sotto elencate situazioni, che devono essere esplicitamente dichiarati al momento della presentazione della domanda:

- Nucleo familiare nel quale siano presenti portatori di invalidità non sanabili superiori a 2/3;
- Nucleo familiare composto da più di 4 persone;
- Nucleo familiare monoparentale con minori a carico;
- Sentenza di separazione omologata con intimazione al rilascio dell'immobile;
- Provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e la cui data per il rilascio sia già maturata da almeno 30 giorni.

a parità di condizioni oggettive, soggettive ed eventuali titoli preferenziali, sarà privilegiato il nucleo familiare con il reddito complessivamente più basso.

Art 5 – Verifica dei requisiti, delle condizioni e dei titoli preferenziali.

Il beneficio potrà essere concesso solo previa verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni oggettive e soggettive e degli eventuali titoli preferenziali.

Le domande possono essere presentate mediante la compilazione di apposito modello fornito dal capofila in cui i requisiti, le condizioni oggettive e soggettive ed i titoli preferenziali dovranno essere documentati.

L'ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza provvedere alla raccolta delle domande secondo il criterio della competenza territoriale, provvede inoltre all'istruttoria completa e all'inoltro al Capofila a propria cura.

Il Capofila provvede a formare apposita graduatoria distrettuale che sarà costantemente aggiornata sulla base delle istanze che perverranno.

Al riscontro dei titoli e dei requisiti preferenziali di accesso, procederà il Comune di residenza di concerto con i Servizi sociali del Capofila, prima che venga adottato il provvedimento definitivo di concessione da parte dello stesso Capofila.

Art 6 – Documento d'impegno.

Per l'ammissione alla fruizione del servizio in caso di abitazione temporanea in alloggi detenuti in proprietà dai Comuni del Distretto, tra il Comune di residenza ad il beneficiario deve essere sottoscritto un documento d'impegno, che verrà ratificato dal Capofila, nel quale devono essere indicati:

- A. Durata della permanenza nell'alloggio concesso: non superiore a sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi per gravi e documentate situazioni. I termini predetti potranno essere derogati per un periodo complessivo non superiore ad un anno solo in caso di gravi e comprovate situazioni di natura socio-sanitaria e/o patologica dell'assegnatario o di altro componente del nucleo familiare.
- B. Rimangono a carico dell'utente beneficiario i seguenti oneri: pagamento integrale delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, tarsiu etcc...), spese condominiali e spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni, oltre al rimborso di eventuali danni arrecati all'alloggio e/o alle parti comuni segnalati entro 10 giorni dal rilascio dell'alloggio.

Art 7 – Revoca della concessione del servizio.

La concessione può essere revocata in qualunque momento dal sindaco del Comune di residenza con provvedimento motivato, che deve essere comunicato tempestivamente al sindaco del Capofila per opportuna conoscenza.

L'attuazione delle procedure per il rilascio dell'immobile rimangono a carico del Comune di residenza.

I casi di revoca della concessione operano al verificarsi delle seguenti circostanze:

- A. Che l'utente non occupi stabilmente l'alloggio concesso;
- B. Che l'utente abbia ceduto a qualsiasi titolo o sub locato l'alloggio concesso;
- C. Che l'utente abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- D. Che l'utente attui comportamenti che arrecano disturbo o danno alla serena e sicura convivenza degli altri utenti o condomini dello stabile.

I cittadini che usufruiscono del servizio de quo, devono occupare l'alloggio concesso per il soggiorno temporaneo al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del documento d'impegno.

Nel caso in cui l'occupazione non avvenga nei tempi prescritti, il Comune di residenza dovrà notificare la revoca della concessione.

Entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, gli interessati possono presentare giustificazioni scritte e motivate per la mancata stabile occupazione dell'alloggio concesso.

Le giustificazioni presentate per iscritto saranno valutate di concerto con il Capofila ed in caso di valutazione negativa delle giustificazioni addotte, la data di decadenza rimane quella della diffida comunicata.

Art 8 – Cessazioni e rinunce.

Gli utenti del servizio si obbligano, allo scadere del termine fissato per la permanenza negli alloggi detenuti dai Comuni di residenza, al rilascio dei locali oltre al pagamento dei conguagli delle utenze domestiche e delle eventuali pendenze di loro competenza che verranno loro richieste.

Gli utenti potranno inoltre, in deroga alla data fissata per il rilascio, presentare rinuncia scritta in carta semplice obbligandosi comunque al pagamento delle utenze e di ogni altra pendenza rilevata.

Allo scadere del periodo concordato, l'immobile dovrà essere restituito al Comune detentore o proprietario, ed in caso di inottemperanza dell'obbligo di rilascio, il Comune di residenza provvederà a notificare all'inadempiente apposito provvedimento di diffida, da notificare almeno 10 giorni prima della materiale esecuzione.

Art 9 – Interventi di urgenza vitale.

In deroga alle norme di cui agli articoli precedenti, il Sindaco del Comune di residenza, su relazione del Servizio Sociale territorialmente competente, può disporre l'assegnazione temporanea immediata alla presenza di situazioni ritenute di vitale urgenza, superando le formalità della domanda e dell'istruttoria conseguente.

Il Comitato Istituzionale con propria Deliberazione da adottare annualmente, procederà alla destinazione delle risorse complessive disponibili, per le finalità di cui al presente Regolamento mediante approvazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 10 – Casi particolari.

In caso del decesso del beneficiario, il contributo viene erogato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente presso l'alloggio e risultante dalla dichiarazione ISEE.

Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, venga rinnovato il contratto di locazione scaduto, il richiedente deve allegare alla domanda entrambe i contratti di locazione regolarmente registrati unitamente alla copia delle tasse di registrazione.

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambe i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica da parte del Comune di residenza del mantenimento dei requisiti.

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la residenza in altro Comune extra distrettuale, il contributo è erogabile solo in relazione al periodo di residenza nell'alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto VT/1.

I contributi integrativi destinati ai conduttori, per la sanatoria di morosità, verranno erogati direttamente al locatore, previa verifica della morosità e rilascio di specifica liberatoria del conduttore. All'esito della sanatoria, il locatore dovrà rilasciare al conduttore apposita ricevuta di pagamento dei canoni, che dovrà essere prodotta al Comune di residenza ed allegata all'istruttoria.

Per ulteriori casi particolari non regolamentati dal presente atto, si farà riferimento alla disciplina codicistica e alle fonti di rango superiore.